

COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipeec.it

Nr. 429 del 19 dicembre 2019 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 96 del 19 Dicembre 2019

OGGETTO: Piano Triennale del fabbisogno del personale Anni 2019/2021 e Piano delle assunzioni per l'Anno 2019. Approvazione.

Il giorno Diciannove del mese di Dicembre 2019, alle ore 12,30 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Assessore – Vice Sindaco	SI	
3	Marcello Piero	CAVALIERE	Assessore	SI	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste il ViceSegretario Comunale dell'Ente dott. Francesco Neri, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 39 della legge 27/12/1997 nr. 449 e ss.mm.ii. le pubbliche amministrazioni provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità, di cui alla legge 12 marzo 1999, nr. 68, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, per il migliore funzionamento dei servizi, in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001 nr. 448, ribadisce che i documenti degli enti locali di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese di personale, e che, eventuali deroghe a tale principio, siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001 nr. 165, prevede che si proceda periodicamente e, comunque, a scadenza triennale, alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche e, più specificamente, che le variazioni di dotazione organica, già determinate, siano approvate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale, di cui all'art. 39 della legge nr. 449/1997;
- l'art. 76 del D.L. 25/06/2008 nr. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 06/08/2008, nr. 133, pone in capo agli Enti, sottoposti al Patto di stabilità interno, l'obbligo di assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, demandando al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio. Fino all'emanazione del decreto è fatto divieto agli enti, nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- l'art. 1, comma 557-quater della legge n. 296 del 27/12/2006, introdotto dal D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 alla data di entrata in vigore della disposizione;
- l'art. 3, comma 5 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014, precisa che gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2015 entro il tetto del 60% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto dell'80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, mentre per gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, il tetto di spesa per le nuove assunzioni a decorrere dal 2015 è fissato nel 100% della spesa del personale cessato;
- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), recante la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo a tal fine che:
 - a) ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);
 - b) costituiscono** spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, **per la** somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) gli enti locali ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D. L. n. 90 del 24/06/2014, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014, coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2 bis del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (Enti partecipati), convertito nella legge n. 133 del 06/08/2008, al fine di garantire per i medesimi una graduale riduzione della percentuale tra le spese correnti e le spese di personale;
 - d) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- l'art. 36 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, così come riformulato dall'articolo 49 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (Enti partecipati), convertito nella legge n. 133 del 06/08/2008, stabilisce il principio generale che le pubbliche amministrazioni, pur con talune deroghe, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 del medesimo Decreto;
- l'assunzione di personale a tempo indeterminato e vincolata al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, ovvero :
 - a) alla rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
 - b) alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, così come modificato dalla legge di stabilità per il 2012;
 - c) al rispetto del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 50%, determinata secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della Corte dei conti - sezioni Riunite in sede di controllo - n. 27/2011;

- d) al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente ovvero 2012-2014 ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater introdotto dal D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014;
- e) al rispetto del patto di stabilità interno;
- f) all'approvazione del Piano triennale della performance organizzativa per la trasparenza, la misurazione e la valutazione degli obiettivi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009;
- g) all'approvazione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1, del n. 198 dell'11/04/2006;

RILEVATO, altresì, che la legge di Stabilità (L. n. 208 del 28/12/2015) la quale, all'art. 1, c 762 stabilisce che i vincoli alle assunzioni ed alla spesa del personale per gli enti soggetti al patto di stabilità si intendono riferiti al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Agli enti che non erano sottoposti al patto continuano ad applicarsi le regole precedentemente in vigore, cioè il comma 562 della legge 296/2006.

VISTA la legge di Stabilità (L. n. 208 del 28/12/2015) la quale, all'art. 1, comma 228:

- prevede che è possibile procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Riducendo di fatto sensibilmente gli spazi assunzionali offerti alle amministrazioni locali e regionali di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014 (80 per cento negli anni 2016 e 2017 e 100% nel 2018 della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente);
- al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014;
- prevede la disapplicazione, con riferimento agli anni 2017 e 2018, del comma 5-quater dell'articolo 3 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014, il quale statuisce per gli enti virtuosi un maggiore livello assunzionale.

Rilevato che la legge di Stabilità (L. n. 208 del 28/12/2015), all'art. 1, comma 234, prevede che le modalità assunzionali ordinarie sono ripristinate una volta che nella regione è stato ricollocato il personale degli enti di area vasta in eccedenza. Tale accertamento è effettuato tramite il portale della mobilità del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il D.L. n. 113 del 24/06/2016, convertito dalla legge n. 160 del 07/08/2016, che all'art. 16 *Spese di personale* statuisce: *1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.*

ACCERTATO che:

- è stato rispettato il patto di stabilità **2016**;
- è stata effettuata, con atto di G.C. n. **95 del 12/12/2019**, per l'Anno **2019**, la ricognizione del personale eccedente dai singoli settori dell'ente ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii., con esito negativo;
- è stato adottato Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 198 dell'11/04/2006;
- è stato approvato il Piano triennale della performance organizzativa per la trasparenza, la misurazione e la valutazione degli obiettivi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009;
- è stato rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.;
- il rapporto tra spese di personale e spese correnti è pari al **45,19%**;

VERIFICATO che:

- la spesa media del personale nel triennio **2016-2018** è attestata ad €. **726.334,23**, superiore rispetto alla spesa di personale relativa all'anno **2018** che, pertanto, viene fissata quale limite di tetto di spesa di riferimento per l'anno **2019**;
- al costo del personale sono state sottratte le componenti non assoggettate ai limiti di spesa (Oneri per rinnovi contrattuali, spese per le categorie protette, spese del personale trasferito dalla Regione per funzioni delegate, incentivi derivanti da specifiche disposizioni di legge, ecc.);
- il personale cessato nell'anno **2018** è risultato pari a n. **1 (una)** unita;
- ai fini del calcolo del valore di budget assunzionale si tiene conto anche del valore medio del trattamento accessorio come da parere della Corte dei Conti - Sezione di controllo Emilia Romagna - n. 18/2012/PAR;
- la spesa sostenuta, quale valore di riferimento dei contratti flessibili nel **2018**, rappresenta il limite per le nuove assunzioni flessibili nel triennio **2019-2021**;

ATTESO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del C.C., nr. **02 del 08/03/2018** è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- con proprio atto nr. **43 del 20/09/2018**, si è provveduto alla rideterminazione della Pianta Organica dell'Ente con dichiarazione di eccedenza del personale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la suddetta Pianta Organica è stata approvata dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per gli Affari Interni e Territoriali e per le Autonomie - Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali - nella seduta del 30/10/2018, verbale n. 126, (come da comunicazione del 12/12/2018, prot. n. 0031819 della Prefettura di Frosinone), ed è costituita

da nr. **21** posti, di cui nr. **15** a tempo pieno, nr. **4** a part-time a 18 ore settimanali (50%) e nr. **2** a part-time per 12 ore settimanali, **corrispondenti a nr. 18 posti a tempo pieno;**

- nella Pianta Organica rideterminata sono previsti nr. **3** posti di Cat. B.1 (Operatore) a tempo indeterminato, di cui nr. **1** posto è coperto da soggetto con invalidità riconosciuta superiore al 74% (considerando le quote ed i criteri di computo previsti dalla normativa vigente, questo Ente deve avere un numero complessivo di nr. **1** assunzione obbligatoria a tempo indeterminato delle categorie protette. Pertanto l'Ente risulta in regola con il numero delle suddette assunzioni obbligatorie, ai sensi del comma 6, dell'art. 7, del D. L. n. 101 del 2013);

- con atto di G.C. n. **80** del **31/10/2019** si è proceduto all'adempimento del collocamento in disponibilità del suddetto personale dando atto **non viene effettuato il collocamento in disponibilità del suddetto personale perché tutti i posti sono attualmente vacanti;**

DATO ATTO, altresì, che il rapporto medio dipendenti-popolazione, previsto dall'art. 263, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., fissato per il triennio 2017/2019 dal D.M. Interno 10 aprile 2017, è valido per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario (art. 244 e seguenti del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.) e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis, comma 8, lett. g), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.);

CHE sono cessati i seguenti rapporti di lavoro del personale dell'Ente, dalle date corrispondenti:

- dal **01 novembre 2018**, per raggiunti limiti di età, nr. **1** "Operatore servizi tecnici e di supporto" (Cat. A – posizione economica A.2) a tempo pieno;

RITENUTO, di conseguenza, opportuno approvare, per il nuovo triennio **2019-2021**, una programmazione del fabbisogno del personale, come sopra evidenziato;

VISTO l'art. 1, comma 47, della legge n. 311 del 30/12/2004 (legge finanziaria 2004), che stabilisce: in vigenza di disposizioni, che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle dotazioni organiche, in quanto non determinano alcun incremento della spesa complessiva del pubblico impiego;

VISTO l'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 27/12/2006 e ss.mm.ii., con il quale viene stabilito che, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno (enti sotto i 5 mila abitanti), le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Stabilisce, inoltre, che gli enti non soggetti al patto di stabilità, possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, complessivamente intervenute nel precedente anno;

VISTO l'art. 76 della legge n. 133 del 06 agosto 2008 (conversione in legge del D. L. n. 112 del 25 giugno 2008 "decreto Brunetta"), come integrato dall'art. 28, comma 11-quater, del D. L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

VISTO, altresì, l'art. 1 del D.L. n. 210 del 30/12/2015, che ha prorogato i termini in materia di assunzioni delle Pubbliche Amministrazioni;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, approvato con proprio atto nr. **187** del **02/12/2002** e successive modifiche ed integrazioni;

VERIFICATO che il quadro di riferimento per la programmazione triennale del personale risulta coerente con le disponibilità del bilancio di previsione **2019/2021**;

VERIFICATO, altresì, che la spesa del personale relativa all'anno **2019** prevede già la spesa di cui alla presente programmazione triennale e tiene conto delle cessazioni di rapporto di lavoro di n. **1 (una)** unità di personale e tali da garantire le risorse necessarie per tali nuove assunzioni ed assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa soprarichiamata;

VERIFICATA, altresì, la coerenza e capienza della presente proposta di programmazione con la vigente Dotazione Organica dell'Ente approvata con deliberazione di G.C. n. **43** del **20/09/2018**;

DATO ATTO, inoltre, che in ordine all'adozione di tale deliberazione sarà fornita debita informazione alle OO.SS., incluse le R.S.U., ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. nr. 165 del 30/03/2001 e dell'art. 7 del C.C.N.L. 1998/2001;

VISTO il parere, espresso dal Revisore dei Conti, verbale n. **4** del **13/12/2019**, acclarato al protocollo al n. **7045** del **16/12/2019**, agli atti dell'Ente ed allegato in copia (Allegato A);

TUTTO ciò premesso e considerato;

RITENUTO che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) La premessa, da ritenersi come qui riportata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato ed è da ritenersi, come qui integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta;

2) Di approvare la seguente programmazione triennale del fabbisogno di personale per il **Triennio 2019 - 2021**, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

ANNO 2019:

L'Amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

ANNO 2020

L'Amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

ANNO 2021

L'Amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

3) Di dare atto che la spesa, derivante dalla presente deliberazione, in diminuzione annua rispetto alla spesa della precedente Pianta Organica, con incidenza del **45,19%** sulle spese correnti, è prevista nei corrispondenti capitoli del bilancio corrente **2019** e del bilancio pluriennale, per gli anni successivi;

4) Di dare atto, altresì, che la programmazione di cui al presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 557-quater della legge n. 296 del 27/12/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014, così come risultante dall'allegato della spesa del Personale in uno con i prospetti della determinazione della spesa ricalcolati per il triennio di riferimento;

5) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo ed organizzativo relativamente al triennio in considerazione;

6) Di dare atto che con la programmazione proposta vengono rispettate le prescrizioni, di cui all'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

7) Di comunicare l'adozione del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU, che verrà assolta mediante pubblicazione, avente effetto di pubblicità legale, nell'Albo Pretorio on-line, Sezione Atti, e nell'Albo della Trasparenza, Sezione Provvedimenti – Sottosezione Provvedimenti organi indirizzo politico, del sito web istituzionale www.comune.pignataroint.fr.it, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

8) Di dare atto che il Responsabile del Servizio I[^] (personale) potrà in essere i conseguenti adempimenti di competenza;

9) di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

In prosieguo,

su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012 Fax 0776 949306 E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040 c.c.p. 13035035 Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it PEC: comune.pignataroint.servizi generali@certipecc.it

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4 del 13/12/2019

PARERE SUL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2019/2021 E PIANO DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2019

Premesso che:

- l'organo di revisione ha esaminato la proposta di piano triennale del fabbisogno del personale anni 2019/2021 e il piano delle assunzioni per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 39 della legge 27/12/1997 nr. 449 e ss.mm.ii. le pubbliche amministrazioni provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità, di cui alla legge 12 marzo 1999, nr. 68, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, per il migliore funzionamento dei servizi, in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001 nr. 448, ribadisce che i documenti degli enti locali di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese di personale, e che, eventuali deroghe a tale principio, siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001 nr. 165, prevede che si proceda periodicamente e, comunque, a scadenza triennale, alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche e, più specificamente, che le variazioni di dotazione organica, già determinate, siano approvate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale, di cui all'art. 39 della legge nr. 449/1997;
- l'art. 76 del D.L. 25/06/2008 nr. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 06/08/2008, nr. 133, pone in capo agli Enti, sottoposti al Patto di stabilità interno, l'obbligo di assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, demandando al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio. Fino all'emanazione del decreto è fatto divieto agli enti, nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- l'art. 1, comma 557-quater della legge n. 296 del 27/12/2006, introdotto dal D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 alla data di entrata in vigore della disposizione;
- l'art. 3, comma 5 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014, precisa che gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2015 entro il tetto del 60% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto dell'80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, mentre per gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, il tetto di spesa per le nuove assunzioni a decorrere dal 2015 è fissato nel 100% della spesa del personale cessato;

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), recante la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo a tal fine che:

a) ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);

b) costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) gli enti locali ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D. L. n. 90 del 24/06/2014, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014, coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2 bis del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (Enti partecipati), convertito nella legge n. 133 del 06/08/2008, al fine di garantire per i medesimi una graduale riduzione della percentuale tra le spese correnti e le spese di personale;

d) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);

- l'art. 36 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, così come riformulato dall'articolo 49 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (Enti partecipati), convertito nella legge n. 133 del 06/08/2008, stabilisce il principio generale che le pubbliche amministrazioni, pur con talune deroghe, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 del medesimo Decreto;

- l'assunzione di personale a tempo indeterminato è vincolata al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, ovvero:

a) alla rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

b) alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, così come modificato dalla legge di stabilità per il 2012;

c) al rispetto del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 50%, determinata secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della Corte dei conti - sezioni Riunite in sede di controllo - n. 27/2011;

d) al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente ovvero 2012-2014 ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater introdotto dal D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014;

e) al rispetto del patto di stabilità interno;

f) all'approvazione del Piano triennale della performance organizzativa per la trasparenza, la misurazione e la valutazione degli obiettivi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009;

g) all'approvazione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1, del n. 198 dell'11/04/2006;

Rilevato che la legge di Stabilità (L. n. 208 del 28/12/2015) all'art. 1, c. 762, stabilisce che i vincoli alle assunzioni ed alla spesa del personale per gli enti soggetti al patto di stabilità si intendono riferiti al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. E che gli enti che non erano sottoposti al patto continuano ad applicarsi le regole precedentemente in vigore, cioè il comma 562 della legge 296/2006.

Vista la legge di Stabilità (L. n. 208 del 28/12/2015), la quale all'art. 1, comma 228, prevede:

- che è possibile procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Riducendo di fatto sensibilmente gli spazi assunzionali offerti alle amministrazioni locali e regionali di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014 (80 per cento negli anni 2016 e 2017 e 100% nel 2018 della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente);

- che al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014;
- la disapplicazione, con riferimento agli anni 2017 e 2018, del comma 5-quater dell'articolo 3 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014, il quale statuisce per gli enti virtuosi un maggiore livello assunzionale.

Rilevato che la legge di Stabilità (L. n. 208 del 28/12/2015), all'art. 1, comma 234, prevede che le modalità assunzionali ordinarie sono ripristinate una volta che nella regione è stato ricollocato il personale degli enti di area vasta in eccedenza. Tale accertamento è effettuato tramite il portale della mobilità del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Visto il D.L. n. 113 del 24/06/2016, convertito dalla legge n. 160 del 07/08/2016, che all'art. 16 Spese di personale statuisce: 1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.

Accertato che:

- è stato rispettato il patto di stabilità 2016;
- è stata effettuata per l'Anno 2019, la ricognizione del personale eccedente dai singoli settori dell'Ente ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii., con esito negativo;
- è stato adottato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 198 dell'11/04/2006;
- che è stato approvato il Piano triennale della performance organizzativa per la trasparenza, la misurazione e la valutazione degli obiettivi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009;
- e stato rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.;
- il rapporto tra spese di personale e spese correnti è pari al 45,19%.

Verificato che:

- la spesa media del personale nel triennio 2016-2018 è attestata ad €. 726.334,23, superiore rispetto alla spesa di personale relativa all'anno 2018 che, pertanto, viene fissata quale limite di tetto di spesa di riferimento per l'anno 2019;
- che al costo del personale sono state sottratte le componenti non assoggettate ai limiti di spesa (oneri per rinnovi contrattuali, spese per le categorie protette, spese del personale trasferito dalla Regione per funzioni delegate, incentivi derivanti da specifiche disposizioni di legge, ecc.);
- che il personale cessato nell'anno 2018 e risultato pari a n. 1 (una) unità;
- che ai fini del calcolo del valore di budget assunzionale si tiene conto anche del valore medio del trattamento accessorio come da parere della Corte dei Conti - Sezione di controllo Emilia Romagna - n. 18/2012/PAR;
- che la spesa sostenuta, quale valore di riferimento dei contratti flessibili nel 2009, risulta pari ad €. ===== (zero), che rappresenta il limite per le nuove assunzioni flessibili nel triennio 2019-2021;

Atteso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del C.C., nr. 02 del 08/03/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- con atto dell'Ente nr. 43 del 20/09/2018, si è provveduto alla rideterminazione della Pianta Organica del Comune con dichiarazione di eccedenza del personale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la suddetta Pianta Organica è stata approvata dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per gli Affari Interni e Territoriali e per le Autonomie - Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali - nella seduta del 30/10/2018, verbale n. 126, (come da comunicazione del 12/12/2018, prot. n. 0031819 della Prefettura di Frosinone), ed è costituita da nr. 21 posti, di cui nr. 15 a tempo pieno, nr. 4 a part-time a 18 ore settimanali (50%) e nr. 2 a part-time per 12 ore settimanali, corrispondenti a nr. 18 posti a tempo pieno;

- nella Pianta Organica rideterminata sono previsti nr. 3 posti di Cat. B.1 (Operatore) a tempo indeterminato, di cui nr. 1 posto è coperto da soggetto con invalidità riconosciuta superiore al 74% (considerando le quote ed i criteri di computo previsti dalla normativa vigente, l'Ente deve avere un numero complessivo di nr. 1 assunzione obbligatoria a tempo indeterminato delle categorie protette. Pertanto l'Ente risulta in regola con il numero delle suddette assunzioni obbligatorie, ai sensi del comma 6, dell'art. 7, del D. L. n. 101 del 2013);

- con atto di G.C. n. 80 del 31/10/2019 si è proceduto all'adempimento del collocamento in disponibilità del suddetto personale dando atto che non viene effettuato il collocamento in disponibilità del suddetto personale perché tutti i posti sono attualmente vacanti;

Dato atto che il rapporto medio dipendenti-popolazione, previsto dall'art. 263, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., fissato per il triennio 2017/2019 dal D.M. Interno 10 aprile 2017, è valido per gli Enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario (art. 244 e seguenti del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.) e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis, comma 8, lett. g), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.);

Visto:

- l'art. 76 della legge n. 133 del 06 agosto 2008 (conversione in legge del D. L. n. 112 del 25 giugno 2008 "decreto Brunetta"), come integrato dall'art. 28, comma 11-quater, del D. L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

- l'art. 1 del D.L. n. 210 del 30/12/2015, che ha prorogato i termini in materia di assunzioni delle Pubbliche Amministrazioni;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, approvato con proprio atto nr. 187 del 02/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificato:

- che la spesa del personale relativa all'anno 2019 prevede già la spesa di cui alla presente programmazione triennale e tiene conto delle cessazioni di rapporto di lavoro di n. 1 (una) unità di personale e tali da garantire le risorse necessarie per tali nuove assunzioni ed assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa soprarichiamata;


- la coerenza e capienza della presente proposta di programmazione con la vigente Dotazione Organica dell'Ente approvata con deliberazione G.C. n. 40 del 01 marzo 2012;

Dato atto che in ordine all'adozione di tale deliberazione sarà fornita debita informazione alle OO.SS., incluse le R.S.U., ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. nr. 165 del 30/03/2001 e dell'art. 7 del C.C.N.L. 1998/2001;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Richiamata la necessità di comunicare l'adozione del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU, che verrà assolta mediante pubblicazione, avente effetto di pubblicità legale, nell'Albo Pretorio on-line, Sezione Atti, e nell'Albo della Trasparenza, Sezione Provvedimenti - Sottosezione Provvedimenti organi indirizzo politico, del sito web istituzionale www.comune.pignataroint.fr.it, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Considerata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il Triennio 2019 - 2021, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e preso atto che l'Ente ritiene di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa



tempo per tempo vigente e che nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;

Visto l'art. 239 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Municipale ad oggetto **"Piano Triennale del fabbisogno del personale Anni 2019/2021 e Piano delle assunzioni per l'Anno 2019. Approvazione."**


L'organo di revisione del Comune di Pignataro Interamna,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione delle proposta di deliberazione di Giunta Municipale ad oggetto: **"Piano Triennale del fabbisogno del personale Anni 2019/2021 e Piano delle assunzioni per l'Anno 2019. Approvazione."**

Pignataro Interamna, li 13/12/2019.

L'ORGANO DI REVISIONE
(Dott. Andrea Sorce)



OGGETTO: Piano Triennale del fabbisogno del personale Anni 2019/2021 e Piano delle assunzioni per l'Anno 2019. Approvazione.

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 19/12/2019. **Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)**
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 19/12/2019. **Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)**
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 19/12/2019. **Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)**
F.to: Dott. Francesco Neri

Letto, approvato e sottoscritto

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **19 dicembre 2019**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **19 dicembre 2019.**

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **19 dicembre 2019.**

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

